

- (6) Al fine di consentire un'analisi più approfondita dei dati relativi alle violazioni e migliorare la comprensione della portata geografica e dell'impatto di tali violazioni, è importante che la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci possano essere attribuite al destinatario della decisione. È altresì importante che questi sia informato, già al momento della presentazione dei formulari, del fatto che i suoi dati personali saranno comunicati all'EUIPO, e che acconsenta a tale trasferimento dei dati. È opportuno modificare di conseguenza i formulari.
- (7) In seguito all'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679 ⁽⁵⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario aggiornare i riferimenti alle disposizioni relative alla protezione dei dati contenuti nei formulari.
- (8) Considerato che, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione devono avvenire attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati ai nuovi formulari, le modifiche degli allegati da I a III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 settembre 2020.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013.
- (10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 24 giugno 2020.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

